

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

70-7547/2016

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: **R.S.A. S.r.l.**

SEDE LEGALE: Viale Copperi n. 15 – 10070 Balangero (TO)

SEDE OPERATIVA: Via Cave n. 2 – ex amiantifera sita nel Comune di Balangero e di Corio

P.IVA: 06806680010

POS. n. 015601

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

L'ex-miniera di amianto di Balangero e Corio è stata inserita tra i Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) con Legge n. 426 del 09/12/1998 e la sua perimetrazione è stata determinata con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10/01/2000. Tale perimetro individua l'estensione dell'area oggetto degli interventi di bonifica e messa in sicurezza del territorio della dismessa miniera. Nell'ambito del procedimento di bonifica di interesse nazionale è stata valutata la possibilità di utilizzare il corpo H dello stabilimento per stoccare, in via provvisoria, i rifiuti trattati nell'ambito delle operazioni di bonifica da smaltire definitivamente presso le gallerie minerarie esistenti denominate Prada ed Italiana Acquedotti. L'intervento di conferimento permanente dei rifiuti nelle due gallerie costituisce il primo step della complessiva operazione di collocazione definitiva dei rifiuti prodotti nell'ambito della bonifica e messa in sicurezza permanente del SIN, che si completerà con la successiva realizzazione del Volume Confinato sul basamento roccioso a nord del bacino di cava, all'interno del quale depositare la maggior parte dei rifiuti contenenti amianto prodotti.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 265-37985/2014 del 29/10/2014 è stata rilasciata una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'installazione dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio, che ricomprende l'autorizzazione prevista all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto presso il corpo H dello stabilimento (operazione D15 dell'allegato B, parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i) e dell'attività di trattamento chimico fisico di rifiuti speciali pericolosi allo stato liquido nel depuratore a servizio del comprensorio (operazione D9 dell'allegato B, parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i) nonché l'autorizzazione prevista all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali (Rio Pramollo Cod. scarico TO1105001)

In data 19/03/2015, la società RSA srl ha presentato Domanda di VIA e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in relazione al progetto di *"Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica - Conferimento nelle gallerie minerarie"* allegando l'attestazione del pagamento delle spese istruttorie per entrambi i procedimenti. Tale progetto prevede di trasferire presso le gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti, previo adeguamento, i rifiuti attualmente depositati presso il Corpo H dello stabilimento al fine di liberarlo per le successive attività di trattamento e quindi per accogliere ulteriori rifiuti provenienti dalle attività di bonifica, in attesa dell'approvazione e realizzazione del Volume Confinato. Tale proposta progettuale è stata presentata come stralcio delle varie attività di bonifica svolte presso il sito di bonifica di interesse nazionale. Lo smaltimento di rifiuti presso le gallerie minerarie si inquadra pertanto come attività di smaltimento normata dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i (normativa vigente in materia di discariche di rifiuti) e dal D.M. del 27/09/2010 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) ed in particolare si inquadra nella fattispecie di impianto definito come "Deposito Sotterraneo". La richiesta di rilascio di AIA costituisce di fatto l'approvazione di un intervento di bonifica mediante *"Messa in sicurezza permanente"*, così come definito all'art. 240 comma 1, lettera o) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con nota protocollo n. 52920/LB0 del 09/04/2015, la Città Metropolitana di Torino ha chiesto alla società RSA srl di integrare la documentazione progettuale con la trasmissione dei Piani previsti dal D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i, di alcuni documenti facenti parte della modulistica di AIA non allegati in precedenza, nonché della verifica preliminare per la sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'Allegato I al decreto ministeriale del 13/11/2014, prot. 272, relativa all'impianto nel suo complesso e quindi comprendendo l'impianto esistente e quanto proposto nel progetto presentato.

Con nota protocollo n. 54774/LB7/GLS/SR del 13/04/2015, il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha avviato il procedimento di AIA sospendendolo in attesa della conclusione del procedimento di VIA.

Con nota protocollo n. 131 del 05/05/2015, la società R.S.A. srl ha presentato le integrazioni richieste con nota della CMTor del 09/04/2015.

Con Decreto Consigliere Delegato n. 345-26184/2015 del 17/09/2015, la Città Metropolitana di Torino ha concluso il procedimento di VIA con esito positivo con alcune prescrizioni e documenti progettuali integrativi da trasmettere per la successiva fase di AIA inerenti una proposta progettuale alternativa di chiusura delle gallerie che ne permetta l'ispezionabilità e l'accesso per l'esecuzione di interventi di manutenzione/pulizia delle canalette qualora risultassero necessari ed una finalizzata a limitare le infiltrazioni di acqua meteorica all'interno delle stesse, nonché l'aggiornamento dei Piani previsti dal D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i.

Con nota protocollo n. 247 del 25/09/2015, la società R.S.A. srl ha trasmesso la documentazione progettuale richiesta con il Decreto del 17/09/2015 nonché l'aggiornamento del Piano di Gestione Post Operativa e del Piano di Ripristino Ambientale.

Con nota protocollo n. 143606/LB7/GLS/SR del 13/10/2015, il Servizio Pianificazione e Gestione

Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha comunicato il riavvio del procedimento di AIA e contestualmente ha comunicato la data relativa alla conferenza dei servizi fissata per il giorno 19/11/2015.

Con nota protocollo n. 303 del 10/11/2015 la società R.S.A. srl ha presentato l'aggiornamento del Piano Finanziario, nel quale comunica *che gli importi necessari al pagamento delle garanzie finanziarie, tributi e contributi non trovano copertura all'interno del quadro economico di progetto in quanto l'allestimento delle gallerie minerarie sarà finalizzato al conferimento definitivo dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di bonifica del SIN di Balangero e Corio e quindi entro il medesimo sito di produzione, non è previsto un prezzo di conferimento e di conseguenza, non costituendo attività commerciale, non è previsto alcun utile derivante dall'esercizio dell'attività di conferimento.*

Con nota protocollo n. 18153/STA del 12/11/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso i pareri redatti da ISPRA e dalla Struttura Tecnica del Ministero medesimo in merito al progetto.

In data 19/11/2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi durante la quale sono stati valutati i documenti integrativi richiesti dal Decreto Consigliere Delegato n. 345-26184/2015 del 17/09/2015 ed è stato richiesto la trasmissione di alcune planimetrie aggiornate. Nel corso della Conferenza è stata affrontata la questione relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie al fine di permettere l'inizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente (D.lgs. n. 36/2003 e smi e D.lgs. n. 152/2006 e smi), nonché al pagamento del tributo e contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica (L.R. 39/1996 e L.R. 24/2002). Tale questione era stata già trattata nel corso del procedimento di VIA durante il quale, come riportato nel verbale di Conferenza di VIA, è stato segnalato alla società di richiedere al Ministero dell'Ambiente se per tale tipologia di impianto, vista la connotazione essenzialmente pubblica dell'intervento di bonifica che la comprende, sia prevista dal Ministero medesimo un'esclusione dalla prestazione delle suddette garanzie e degli oneri connessi all'attività di smaltimento rifiuti in discarica.

Con nota protocollo n. 314 del 23/11/2015, la società R.S.A. srl ha presentato le planimetrie aggiornate.

Con nota protocollo n. 174157/LB7/GLS/SR del 04/12/2015, il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il verbale della conferenza richiedendo la trasmissione della documentazione richiesta in conferenza.

Con nota protocollo n. 333 del 15/12/2015, la società R.S.A. srl ha dato riscontro alla lettera di richiesta integrazioni comunicando che le planimetrie sono state trasmesse con nota del 23/11/2015 e che in merito alle questioni relative alle garanzie finanziarie è previsto un incontro in Regione Piemonte.

Premesso altresì che:

In merito alla questione relativa alle garanzie finanziarie, in data 22/01/2016, si è svolta una riunione presso la Regione Piemonte durante la quale la Regione ha comunicato che, in relazione alla prestazione delle garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento di rifiuti nelle gallerie

minerarie, durante la conferenza dei servizi istruttoria del 27/06/2014 svoltasi presso il Ministero dell'Ambiente in merito al procedimento di Bonifica di Interesse Nazionale, era stata accolta la proposta della Regione stessa in merito alla non applicabilità delle garanzie di cui all'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e smi in quanto la società R.S.A. srl opera con fondi regionali. Sulla base di quanto sopra quindi si potrebbe escludere, per analogia, la prestazione delle garanzie previste dal D.Lgs. 36/2003 e smi per i rifiuti oggetto del presente procedimento. Pertanto con successiva nota protocollo n. 17424/LB7/GLS/SR del 11/02/2016, la Città Metropolitana di Torino ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza alla Regione Piemonte, ai Comuni di Balangero e di Corio nonché alla società RSA srl, sulla base delle motivazioni riportate nella nota medesima, di non richiedere la presentazione delle garanzie finanziarie relative al progetto di *"Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica – Conferimento nelle gallerie minerarie"*.

Per quanto riguarda l'attività di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto presso il corpo H dello stabilimento (operazione D15 dell'allegato B, parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e smi), di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 265-37985/2014 del 29/10/2014, la società RSA srl ha presentato idonee garanzie finanziarie che sono state accettate dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) ed in ultimo adeguate dalla Città Metropolitana medesima con nota protocollo n. 13911/LB7/MG del 03/02/2016.

Dal 01/06/2015 diventa applicabile la decisione 955/2014/Ce che modifica l'elenco europeo dei rifiuti, quindi tutto l'allegato D del D.Lgs. n. 152/2006 e smi viene sostituito dalla decisione 955/2014/Ce. Pertanto i rifiuti autorizzati con il presente atto sono adeguati ai nuovi codici CER.

Il D.Lgs. 46/2014 (normativa di *Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - IED*), in relazione alla dichiarazione annuale E-PRTR di cui al D.P.R. n. 157/2011, ha introdotto, all'art. 30, specifiche sanzioni per il mancato o tardivo invio delle suddette dichiarazioni, dichiarazioni che devono successivamente essere validate dalla Città Metropolitana di Torino e trasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute. Pertanto si chiederà di integrare il report annuale con un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Considerato che:

Dall'esame della documentazione agli atti e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti nel corso dell'istruttoria è emerso che:

- per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività di *gestione rifiuti*, dal confronto tra lo stato di fatto dell'impianto e le migliori tecniche disponibili individuate dai documenti di riferimento, è emersa una sostanziale conformità tra le previsioni progettuali relative all'impianto e le BAT/BREF di settore. In particolare verranno inserite nel presente atto le condizioni stabilite nel Decreto Consigliere Delegato n. 345-26184/2015 del 17/09/2015 nonché le autorizzazioni e le prescrizioni contenute nella vigente AIA rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio

Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 265-37985/2014 del 29/10/2014. In particolare si segnala quanto segue:

- è stata proposta una soluzione alternativa di chiusura delle gallerie che ne permetta l'ispezionabilità e l'accesso per l'esecuzione di interventi di manutenzione/pulizia delle canalette qualora risultassero necessari, realizzando, all'interno del muro di sigillatura delle gallerie, un varco di larghezza pari a 1 m e altezza pari a 2 m in modo da poter essere aperta in caso di necessità mediante demolizione; tale varco sarà chiuso con un tamponamento in mattoni forati e la facciata esterna del muro sarà completamente intonacata, in modo che il varco non sia individuabile alla sola vista. Inoltre, al fine di consentire l'ingresso all'interno delle gallerie minerarie per le attività di manutenzione della canaletta interna di raccolta delle acque, è stato previsto di mantenere una fascia di circa 2 m alle spalle della muratura di sigillatura delle gallerie stesse sgombra da rifiuti
- al fine di migliorare l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno e di limitare le infiltrazioni di acqua meteorica all'interno delle gallerie, è stata proposta una sistemazione dell'area al di sopra della galleria Prada che è stata inserita nel "*Piano di manutenzione delle opere a verde e di sistemazione idrogeologica del sito minerario triennio 2015-2017*" presentato dalla società RSA srl nell'ambito del procedimento di bonifica di interesse nazionale con nota protocollo n. 80 del 08/03/2016; inoltre verrà effettuata anche una ulteriore sistemazione in un'altra area. Tali lavori saranno realizzati prima della realizzazione delle opere di adeguamento delle gallerie.
- nel parere tecnico congiunto del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO4 e del Polo Amianto di ARPA, riportato nel Decreto Consigliere Delegato n. 345-26184/2015 del 17/09/2015 e che sarà riportato nel presente atto, è stato prescritto *che i rifiuti vengano accatastati in modo tale da evitare cadute accidentali degli stessi per esempio mediante l'adozione di misure tecniche (puntelli, fissaggi) e/o organizzative*. In merito a tale aspetto la società ha proposto delle reti ancorate in parete.
- al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni E-PRTR, si rende necessario prescrivere che la relazione annuale di cui alle sezioni 7 e D dell'allegato al presente atto debba essere corredata da un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
- per quanto riguarda la predisposizione della *Relazione riferimento* di cui all'Allegato I al D.M. n. 272 del 13/11/2014, si darà atto che Società RSA srl ha allegato al progetto presentato in data 19/03/2015 la relazione di verifica preliminare dalla quale emerge di non dover procedere alla elaborazione della Relazione di riferimento nel sito nel suo complesso (l'impianto esistente e quanto proposto nel progetto presentato).
- In merito alla *garanzie finanziarie*, sulla base di quanto citato in premessa e di quanto riportato nella nota protocollo n. 17424/LB7/GLS/SR del 11/02/2016 della Città Metropolitana di Torino, la società R.S.A. srl sarà esclusa dalla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al D.lgs. n. 36/2003

e smi e D.lgs. n. 152/2006 e smi per lo smaltimento dei rifiuti nelle gallerie minerarie, mentre saranno confermate le garanzie finanziarie già accettate per l'attività di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto presso il corpo H dello stabilimento (operazione D15 dell'allegato B, parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e smi), fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

- per quanto riguarda la *gestione degli scarichi ed il risparmio idrico*, si fa riferimento a quanto già valutato nel corso del procedimento di rilascio dell'attuale AIA emessa con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 265-37985/2014 del 29/10/2014, in quanto non intervengono modifiche.

- per quanto concerne le *emissioni in atmosfera*, si fa riferimento a quanto già valutato nel corso del procedimento di rilascio dell'attuale AIA emessa con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 265-37985/2014 del 29/10/2014, in quanto non intervengono modifiche.

- in materia di *rischio di incidente rilevante*, si fa riferimento a quanto già valutato nel corso del procedimento di rilascio dell'attuale AIA emessa con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 265-37985/2014 del 29/10/2014, in quanto non intervengono modifiche.

- per quanto riguarda la *matrice rumore*, non sono emerse criticità.

I presenti alla seduta della Conferenza dei Servizi hanno espresso il proprio assenso al rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto, aggiornando le relative condizioni.

Rilevato che:

La società RSA S.r.l. ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori dovuti per effetto dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria.

Ai sensi della vigente normativa, a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti, risulta necessario prescrivere la presentazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività autorizzata. In merito ai rifiuti conferiti nelle gallerie minerarie, questi saranno esclusi dalla presentazione delle suddette garanzie per i motivi citati in premessa, mentre per i rifiuti relativi all'attività di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto presso il corpo H dello stabilimento (operazione D15 dell'allegato B, parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e smi) saranno confermate le garanzie finanziarie già accettate, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Non sono state individuate prescrizioni in materia igienico sanitarie ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLS da parte dei Rappresentanti del Comune di Balangero e di Corio.

Il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 bis, dell'art. 14 ter della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla

predetta conferenza dei servizi.

Ritenuto pertanto:

Di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale alla società RSA srl relativo al progetto di *"Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica – Conferimento nelle gallerie minerarie"*, comprendendo anche le autorizzazioni e le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 265-37985/2014 del 29/10/2014 citata in premessa con gli adeguamenti ritenuti opportuni.

Di escludere, sulla base di quanto riportato in premessa, la società RSA srl dalla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i ed al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per quanto riguarda i rifiuti da collocare nelle gallerie minerarie.

Di confermare le garanzie finanziarie già accettate per l'attività di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto presso il corpo H dello stabilimento (operazione D15 dell'allegato B, parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i), fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Di stabilire le modalità e le tempistiche dei monitoraggi ambientali a carico del gestore e dei controlli programmati da parte di ARPA.

Rilevato altresì che:

L'adozione del presente provvedimento non avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente di 150 giorni, come fissato dall'art. 29-quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Ai fini dell'adozione del presente provvedimento e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

La legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi".

Il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i, recante "Norme in materia ambientale".

Il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i, relativo all'"Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti".

Il Decreto del 27/09/2010 relativo alla "Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Il Decreto del 24/04/2008, relativo alle "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005".

La D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008, recante l'"Adeguamento delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle

province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento".

Il Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento.

La D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti.

La Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002 e s.m.i., recante norme per la gestione dei rifiuti.

La Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000 e s.m.i., contenente disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

La D.G.P. n. 287-74102 del 11/04/2006 di "Approvazione linee guida per lo svolgimento delle conferenze istruttorie".

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

L'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 *"Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo"*, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1) **di rilasciare**, ai sensi e per gli effetti del Titolo IIIbis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla società RSA srl con sede legale in Viale Copperi n. 15 nel Comune di Balangero e sede operativa in Via Cave n. 2 – ex amiantifera sita nel Comune di Balangero e di Corio, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'installazione di Via Cave 2, all'interno dell'ex miniera amiantifera di Balangero e Corio, che, ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione prevista all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione del progetto di *"Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica – Conferimento nelle gallerie minerarie"*, (costituito dalla documentazione riportata nella sezione 0 dell'allegato 1 al presente atto e depositato agli atti presso il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità

Ambientale della Città Metropolitana di Torino, per farne parte integrante e sostanziale) e successiva gestione. Il progetto prevede lo smaltimento di rifiuti presso le gallerie minerarie denominate Prada e Italiana Acquedotti per un volume complessivo totale di **2.815 m³** di rifiuti.

- autorizzazione prevista all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, operazione di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del medesimo decreto;
- autorizzazione prevista all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico di rifiuti speciali pericolosi allo stato liquido nel depuratore a servizio del comprensorio, operazione di cui al punto D9 dell'allegato B alla parte IV del medesimo decreto;
- autorizzazione prevista all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali (Rio Pramollo Cod. scarico **TO1105001**);

2) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, parere, autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione a far data dalla ricezione del presente provvedimento da parte della società RSA srl.

3) **di revocare** l'autorizzazione rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 265-37985/2014 del 29/10/2014 in quanto sostituita dal presente provvedimento.

4) **di stabilire**, ai sensi dell'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prescrizioni e condizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata quali misure necessarie per conseguire un elevato livello di protezione ambientale, contenute in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento comprensive delle modalità e delle tempistiche del monitoraggio delle componenti ambientali a carico del gestore e del controllo programmato di cui all'art. 29 decies comma 3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come riportato nelle sezioni 7 e D dell'allegato sopra citato.

5) **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame della presente AIA verrà disposto dall'autorità competente:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando saranno trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
- al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

6) **di dare atto** che Società RSA srl ha allegato al progetto la relazione inerente la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I al decreto ministeriale del 13 novembre 2014, prot. 272 in relazione all'impianto già autorizzato e alle previsioni progettuali autorizzate con il presente atto. Nella relazione la società RSA srl ha comunicato che, sulla base di quanto contenuto nella documentazione tecnica

trasmessa, non risulta necessario procedere alla elaborazione della Relazione di riferimento.

7) **di confermare** le garanzie finanziarie già accettate per l'attività di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto presso il corpo H dello stabilimento (operazione D15 dell'allegato B, parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

8) **di escludere** la società RSA srl dalla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. ed al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sulla base di quanto citato in premessa e di quanto riportato nella nota protocollo n. 17424/LB7/GLS/SR del 11/02/2016 della Città Metropolitana di Torino, per quanto riguarda i rifiuti da collocare nelle gallerie minerarie.

9) **di stabilire** che l'inizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso le gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti sia subordinata all'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:

- a) trasmissione di tutte le relazioni tecniche di collaudo prescritte nella sezione 1 dell'allegato 1 al presente atto;
- b) esecuzione da parte di questi Uffici, con esito positivo, della verifica prevista all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;

10) **di far salvo** il rispetto integrale di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e successive norme tecniche derivate in merito, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, per quanto non contemplato dal presente atto.

11) **di stabilire** che:

- a) le modalità di chiusura e di gestione post-operativa della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, prevedendo una durata della fase di gestione post-operativa non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post operativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o causa di molestie.
- b) in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla norma, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
- c) la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti.
- d) ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettui il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3, e riportato nelle sezioni 7 e D del presente atto.

12) **di far salvo** il pagamento da parte della società RSA srl delle spese necessarie per i controlli, come previsto dall'art. 33 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e gli adempimenti previsti all'art. 29-decies del medesimo decreto.

13) **di prescrivere** alla società RSA srl quanto segue:

- Comunicare all'ARPA Dipartimento di Torino l'inizio ed il termine dei lavori relativi alle gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente atto.

14) **di disporre** la trasmissione della comunicazione di avvenuta emanazione del presente atto al Comune di Balangero, al Comune di Corio, all'ARPA Dipartimento di Torino, all'ASL TO4, alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Servizi Ambientali ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione III Bonifiche e Risanamento, per quanto di rispettiva competenza.

L'allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ritiro del presente atto innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

GLS/sr

Torino, 25/03/2016

Per il Dirigente del Servizio

Il Direttore D'Area
(Dott.ssa Paola MOLINA)

ALLEGATO

ALLEGATO 1: GALLERIE MINERARIE costituito da:

- SEZIONE 0: Elenco elaborati progettuali relativi al progetto di “Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica – Conferimento nelle gallerie minerarie” dell’ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio.
- SEZIONE 1: Prescrizioni relative alla realizzazione del progetto di “Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica – Conferimento nelle gallerie minerarie” dell’ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio.
- SEZIONE 2: Prescrizioni relative alla Gestione Operativa delle gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti dell’ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio.
- SEZIONE 3: Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso le gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti dell’ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio.
- SEZIONE 4: Prescrizioni relative al Ripristino Ambientale delle gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti dell’ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio.
- SEZIONE 5: Prescrizioni relative alla Gestione Post Operativa delle gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti dell’ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio.
- SEZIONE 6: Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo delle gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti dell’ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio. Fasi di gestione operativa e di gestione post operativa.

ALLEGATO 2: ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO IL SITO costituito da:

- SEZIONE A: Descrizione impianto
- SEZIONE B: Prescrizioni in materia di gestione rifiuti
- SEZIONE C: Prescrizioni in materia di scarichi idrici e acque meteoriche
- SEZIONE D: Piano di monitoraggio e trasmissione dati

ALLEGATO 1: GALLERIE MINERARIE

SEZIONE 0: Elenco elaborati progettuali relativi al progetto di *"Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica – Conferimento nelle gallerie minerarie"* dell'ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e Corio.

**Progetto di presentato dalla società RSA srl in data 19/03/2015
(prot. CMTo n. 44063/LB7 del 24/03/2015)**

- all. 1. domanda di AIA, marzo 2015
- all. 2. elaborato A: relazione tecnico-illustrativa, rev 0, dicembre 2014
- all. 3. elaborato B: relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica, rev 0, dicembre 2014
- all. 4. elaborato C: Studio di impatto ambientale, rev 0, febbraio 2015 comprensiva di: tav. 1 inquadramento territoriale e identificazione degli ambiti di intervento (rev 0, febbraio 2015), sintesi non tecnica (rev 0, febbraio 2015), estratto del verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 27/06/2014 (rev 0, febbraio 2015)
- all. 5. elaborato D: capitolato speciale di appalto, rev 0, dicembre 2014
- all. 6. elaborato E: schema di contratto, rev 0, dicembre 2014
- all. 7. elaborato F: elenco prezzi unitari ed analisi prezzi, rev 0, dicembre 2014
- all. 8. elaborato G: computo metrico estimativo, rev 0, dicembre 2014
- all. 9. elaborato H: piano di sicurezza e coordinamento, rev 0, dicembre 2014
- all. 10. elaborato I: quadro economico, rev 0, dicembre 2014
- all. 11. elaborato L: cronoprogramma, rev 0, dicembre 2014
- all. 12. tavola 1: inquadramento territoriale, rev 0, dicembre 2014
- all. 13. tavola 2: stato di fatto, rev 0, dicembre 2014
- all. 14. tavola 3: interventi in progetto, rev 0, dicembre 2014
- all. 15. tavola 5: particolari costruttivi, rev 0, dicembre 2014
- all. 16. tavola 7 planimetria allegata al piano di sicurezza, rev 0, dicembre 2014

**Integrazioni presentate dalla società RSA srl in data 08/05/2015
(prot. CMTo n. 71321/LB8 del 13/05/2015)**

- all. 17. Schede AIA, maggio 2015
- all. 18. Piano di gestione operativa, maggio 2015
- all. 19. Piano di sorveglianza e controllo, maggio 2015
- all. 20. Verifica preliminare relazione di riferimento, maggio 2015

**Integrazioni presentate dalla società RSA srl in data 15/09/2015
(prot. CMTo n. 130357/LB7/GLS del 18/09/2015)**

- all. 21. Addendum alla domanda di AIA
- all. 22. tavola 1: particolari costruttivi muro di chiusura, rev 0, settembre 2015
- all. 23. Piano di ripristino ambientale, rev 1 settembre 2015
- all. 24. Piano di gestione post operativa, rev 1 settembre 2015

**Integrazioni presentate dalla società RSA srl in data 12/11/2015
(prot. CMTo n. 163516/LB7/GLS del 16/11/2015)**

all. 25. Piano finanziario, rev 1, novembre 2015

**Integrazioni presentate dalla società RSA srl in data 02/12/2015
(prot. CMTo n. 176121/LB7/GLS del 10/12/2015)**

all. 26. tavola 4: particolari costruttivi rev 1, novembre 2015

all. 27. tavola 6: particolari costruttivi rev 1, novembre 2015

SEZIONE 1: Prescrizioni relative alla realizzazione del progetto di “Messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica – Conferimento nelle gallerie minerarie” dell’ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio.

- 1) L'impianto deve essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate all'istanza presentata ed alle relative integrazioni, fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi punti, nonché tutte le prescrizioni tecniche di cui al D.lgs. n. 36/2003 e smi relative per gli impianti di **Deposito Sotterraneo** (successivamente nominato come gallerie minerarie) e del D.M. del 14/01/2008 per quanto non modificato con il presente atto.
- 2) All'ingresso delle gallerie minerarie deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale sia indicata la categoria di **Deposito Sotterraneo (tramite gallerie minerarie)**, alla luce del D.lgs. n. 36/2003, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.
- 3) Le gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti dovranno essere presidiate da strutture atte ad impedire l'ingresso di acque meteoriche, sotterranee o di infiltrazione all'interno delle stesse, opportunamente dimensionate.
- 4) È fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di Controllo ritengano necessari durante la realizzazione dell'adeguamento delle gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti.

Prescrizioni tecniche relative al collaudo per l'adeguamento delle gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti

- 1) Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni contenute nei punti precedenti devono essere certificati mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera, redatte da professionisti laureati abilitati, competenti in ogni singola materia, estranei alla Direzione Lavori.
- 2) Prima dell'inizio della realizzazione dell'adeguamento delle gallerie minerarie deve essere inviato, alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, al Comune di Balangero ed al Comune di Corio, un cronoprogramma indicante i tempi previsti per la realizzazione di ciascuna singola fase di costruzione e dei relativi collaudi in corso d'opera e finale.
- 3) Il personale addetto alle verifiche di collaudo in corso d'opera deve essere presente in cantiere a tutte le fasi della realizzazione dell'adeguamento delle gallerie minerarie e deve compilare appositi verbali di collaudo, anche sotto forma di diario di cantiere, attestanti le verifiche effettuate; i suddetti documenti devono essere allegati alle relazioni tecniche di collaudo, di cui al precedente punto, per ciascuna fase delle verifiche alla quale fanno riferimento.
- 4) Le relazioni tecniche di collaudo, di cui al precedente punto, devono essere inviate alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, al Comune di Balangero ed al Comune di Corio, **al termine di ciascuna fase di**

allestimento delle gallerie minerarie e comunque prima che sia dato inizio a qualunque attività di smaltimento rifiuti presso le gallerie medesime, secondo quanto indicato nel seguente schema minimo:

FASE PROPEDEUTICA ALL'ADEGUAMENTO DELLE GALLERIE MINERARIE

1) Relazione inerente la realizzazione delle opere atte alla limitazione dell'infiltrazione delle acque meteoriche:

a) interventi sulla galleria Prada:

- rimodellazione delle superfici con l'impiego di materiale lapideo sciolto in posto e ripristino delle pendenze per il corretto deflusso delle acque meteoriche;
- posa di geomembrana impermeabile in HDPE per una superficie complessiva di 120 m² circa, al fine di inibire l'eventuale infiltrazione delle acque meteoriche all'interno della galleria mineraria;
- stesa di geotessuto con funzione di separazione e di marker e di protezione del telo sottostante;
- riporto di terra agraria, eventualmente miscelata a compost o cippato, per uno spessore pari a 50 cm;
- inerbimento della superficie mediante idrosemina

b) interventi sul tratto di ristagno di circa 60 m² posto nelle vicinanze: stesso intervento previsto per la galleria Prada senza la posa del telo impermeabile e con riporto di terra agraria o miscela di terra, compost e cippato, per uno spessore di 20 cm e successivo inerbimento.

2) Relazione inerente la disposizione degli apprestamenti volti alla sicurezza degli operatori tramite:

a) predisposizione di una tettoia di protezione in corrispondenza degli ingressi delle gallerie minerarie, realizzata mediante una struttura in tubi e giunti metallici e lamiera grecata

b) pulizia delle gallerie da eventuali detriti presenti

c) realizzazione della protezione delle porzioni della galleria Prada prive di rivestimento in cls mediante la posa di rete parasassi in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale.

FASE A: Adeguamento delle gallerie Prada ed Italiana Acquedotti

- Verifica delle dimensioni delle gallerie anche mediante rilievi topografici.
- Verifica della stabilità geotecnica del fondo e della volta delle gallerie (ai sensi del D.M. del 14/01/2008).
- Realizzazione delle murature di confinamento in corrispondenza del fronte Nord delle gallerie
- Indicazione delle verifiche effettuate mediante idonee planimetrie e sezioni quotate.

FASE B: Realizzazione dello strato di regolarizzazione del fondo delle gallerie

- Verifica della idoneità del materiale granulare impiegato

FASE C: Realizzazione della barriera di impermeabilizzazione del fondo delle gallerie costituita da materiali artificiali (geotessuto, HDPE da 2 mm)

- Verifica e certificazione delle caratteristiche tecniche del materiale impiegato e corrispondenza alle specifiche progettuali.
- Identificazione di ciascun lotto di materiale impiegato e acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di qualità rilasciate dal produttore del polimero e della membrana.

- Verifica della idoneità delle saldature mediante l'esecuzione di prove distruttive almeno ogni 100 metri lineari di saldatura effettuata.
- Verifica della idoneità delle saldature mediante prove conservative sull'intero sviluppo delle saldature medesime effettuata.
- Verifica della idoneità del materiale, mediante l'esecuzione analisi di laboratorio su almeno n. 2 campioni prelevati in cantiere.
- Verifica della idoneità del personale e degli strumenti di saldatura (mediante l'esecuzione di prove in cantiere su tutti i tipi di saldatura impiegati).
- Identificazione del personale e degli strumenti di saldatura idonei.
- Verifica delle modalità di ancoraggio perimetrale dei materiali artificiali.
- Verifica finale della idoneità della barriera mediante l'esecuzione di indagini specifiche mediante metodi geoelettrici o altre metodiche scientificamente attendibili.
- Verifica topografica del piano di posa dei materiali artificiali ed indicazione su apposite planimetrie e sezioni quotate.
- Certificazione finale della idoneità della barriera.

FASE D: Realizzazione del sistema di regimazione e di raccolta delle eventuali venute d'acqua sul fondo delle gallerie (geocomposito drenante)

- Verifica e certificazione delle caratteristiche tecniche del materiale impiegato e corrispondenza alle specifiche progettuali.
- Identificazione di ciascun lotto di materiale impiegato e acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di qualità rilasciate dal produttore del polimero e della membrana.
- Verifica topografica del piano di posa.
- Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e sezioni quotate.
- Certificazione finale della idoneità del sistema.

FASE E: Realizzazione dello strato misto stabilizzato del fondo delle gallerie

- Verifica della idoneità del materiale granulare impiegato

FASE F: Realizzazione delle opere di servizio

- Verifica della idoneità e della funzionalità degli impianti elettrici.
- Verifica della idoneità e della funzionalità dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti dallo stabilimento (corpo H) alle gallerie.
- Verifica delle modalità di accesso alle gallerie minerarie
- Certificazione finale della idoneità delle opere di servizio.

FASE G: Collaudo finale e certificazione di idoneità all'esercizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso le gallerie minerarie

- Relazione di collaudo finale e certificazione di idoneità all'esercizio della attività di smaltimento dei rifiuti presso le gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti

SEZIONE 2: Prescrizioni relative alla Gestione Operativa delle gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti dell'ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio.

- 1) L'impianto deve essere gestito secondo gli intendimenti gestionali e successive integrazioni allegata alla istanza presentata e delle seguenti prescrizioni. Sono fatte salve, inoltre, tutte le prescrizioni gestionali previste dal D.lgs. n. 36/2003 e smi per il Deposito Sotterraneo (tramite gallerie minerarie), nonché, in relazione ai criteri di ammissibilità dei rifiuti contenenti amianto, dal Decreto del 27/09/2010 e smi relativo alla "Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", per quanto non modificato con il presente atto. Gli impianti e le attrezzature utilizzati devono possedere i requisiti indicati negli elaborati forniti. Qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino.
- 2) All'ingresso dell'impianto deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale sia indicata la tipologia del Deposito Sotterraneo (tramite gallerie minerarie), alla luce del D.lgs. n. 36/2003, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.
- 3) Durante la gestione delle gallerie minerarie, la società RSA srl deve adottare tutti quegli accorgimenti necessari per evitare, la produzione e la diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a trasporto eolico, con particolare riguardo alle fasi di scarico, accumulo e di movimentazione dei materiali. Contro gli inconvenienti dovuti alla propagazione di polveri, la società RSA srl è tenuta ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti
- 4) Preliminarmente all'attività di spostamento dei rifiuti dal deposito D15 alle gallerie minerarie si dovrà provvedere ad effettuare un'ispezione visiva dei big-bags o degli involucri esterni;
- 5) In caso di rottura dei big-bag o degli involucri contenenti rifiuti di amianto si dovrà provvedere tempestivamente al reinsacco, in modo da contenere la dispersione di polveri o sostanze contaminanti, nonché alla pulizia delle aree eventualmente interessate e all'insacco dei rifiuti prodotti;
- 6) Dovranno essere disponibili sistemi per la bagnatura delle aree eventualmente interessate da episodi di rottura dei big-bags con dispersione dei rifiuti, al fine di contenere il sollevamento di polveri;
- 7) In caso di superamento delle soglie di preallarme o allarme si dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto dal D.M 6/9/94 e in accordo con quanto indicato nelle Linee guida generali da adottare per la corretta gestione delle attività di bonifica da amianto nei Siti di Interesse Nazionale (ISPESL, 5/11/2010), ad attuare le procedure di intervento previste, oltre al pronto allertamento degli operatori e dei soggetti responsabili.
- 8) Si ribadisce quanto contenuto nel parere tecnico congiunto de Dipartimento di Prevenzione

dell'ASL TO4 e del Polo Amianto di ARPA trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. ASL 7246 del 23/01/2015 – prot. ARPA 5950 del 28/01/2015):

- prima dell'esecuzione dei lavori il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovrà presentare all'Organo di Vigilanza notifica ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 81/2008;
- così come previsto dal comma 4 dello stesso articolo si ricorda che il datore di lavoro ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica;
- tenuto conto che prima dell'esecuzione dei lavori verranno allestiti apprestamenti volti a garantire la sicurezza degli operatori si richiede che gli stessi vengano monitorati sino alla sigillatura delle gallerie. Tali verifiche effettuate da professionista abilitato dovranno essere regolarmente registrate;
- dovranno essere messe in atto misure di emergenza sia in caso di "crolli" accidentali all'interno delle gallerie, sia in caso di rotture degli imballaggi dei rifiuti durante la loro movimentazione;
- per quanto riguarda il deposito di rifiuti, si prescrive che gli stessi vengano accatastati in condizioni tali da garantire il rispetto di quanto previsto dall'allegato IV ai punti 1.4 e 1.8 dell'art. 4 del D. Lgs. 81/2008. In riferimento alla realizzazione di "...ogni 5 file di rifiuti, due puntelli trasversali...mediante profilati in acciaio tubolari..." si prescrive che i rifiuti vengano accatastati in modo tale da evitare cadute accidentali degli stessi per esempio mediante l'adozione di misure tecniche (puntelli, fissaggi) e/o organizzative. In merito a tale aspetto la società ha prodotto una soluzione progettuale che prevede delle reti ancorate in parete.

9) In caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo, nel sottosuolo, o in atmosfera, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

10) Deve essere garantito il rispetto del piano di emergenza in caso di incidenti rilevanti (incendio, inquinamento del suolo per sversamenti accidentali, rilascio fibre libere di amianto, ecc...) notificato agli Organi Competenti.

11) La viabilità di accesso alle gallerie minerarie deve garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in ingresso ed uscita dalle stesse

12) All'interno delle gallerie minerarie è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti.

13) Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso le gallerie durante la fase di gestione operativa, deve essere immediatamente comunicata (anche a mezzo fax) alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'ASL TO4, all'ARPA Dipartimento di Torino, al Comune di Balangero ed al Comune di Corio. Tali comunicazioni devono riguardare anche eventuali possibili danni ai sistemi di protezione ambientale delle gallerie minerarie, derivanti dai fenomeni di cedimento o di instabilità dei big bag e/o del sottofondo o delle pareti, nonché da possibili infiltrazioni di acque all'interno delle stesse.

14) Il titolare dell'autorizzazione nella fase operativa dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini.

15) A far data dalla chiusura delle gallerie minerarie, il soggetto autorizzato è responsabile per

ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

16) E' fatto obbligo di realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di Controllo ritengano necessari, durante la fase di gestione operativa delle gallerie minerarie.

17) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.


18) É fatto obbligo di un **preavviso minimo di 30 giorni** della data di cessazione definitiva dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso le gallerie minerarie alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'ASL TO4, all'ARPA Dipartimento di Torino, al Comune di Balangero ed al Comune di Corio.

SEZIONE 3: Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso le gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti dell'ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio.

1) Sono ammessi al conferimento, presso le gallerie minerarie, i **rifiuti pericolosi** contrassegnati dai seguenti codici CER, provenienti esclusivamente dal "Corpo H" (Deposito preliminare D15).

061304	rifiuti della lavorazione dell'amianto
150202	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160212	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
170601	materiali isolanti contenenti amianto
170605	materiali da costruzione contenenti amianto

2) La disposizione dei contenitori dei rifiuti all'interno delle gallerie minerarie dovrà avvenire indicativamente con le modalità illustrate nella seguente figura (tratta dalla tavola 4 particolari costruttivi rev 1, novembre 2015):



3) Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire nel puntuale rispetto di quanto previsto negli elaborati progettuali prodotti e di quanto disposto nell'Allegato 2 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto" e nell'allegato 4 del Decreto del 27/09/2010. In particolare:

- Nella area delle gallerie minerarie non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.
- Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone.
- Nella normale conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti

amianto, il personale adotta i criteri di protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e norme tecniche derivate.

- garantire la stabilità e l'integrità dei contenitori dei rifiuti
- evitare il danneggiamento del rivestimento del fondo e della volta delle gallerie
- consentire il drenaggio di eventuali acque che si dovessero accidentalmente infiltrare all'interno delle gallerie stesse
- indicazione delle modalità di posa e di gestione degli stessi;
- redazione di registri, con modalità prescritte dall'organo di controllo.
- l'utilizzo dell'area delle gallerie minerarie, dopo la loro chiusura e sistemazione finale, deve evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto;

SEZIONE 4: Prescrizioni relative al Ripristino Ambientale delle gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti dell'ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio.

1) La chiusura delle gallerie minerarie dovrà essere effettuata secondo le modalità descritte nel progetto approvato (cfr tavola 4 e 6 particolari costruttivi rev 1, novembre 2015).

2) Il rispetto delle prescrizioni contenute al precedente punto 1), deve essere certificato mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera, redatte da un tecnico laureato competente in materia, estraneo alla Direzione Lavori. I lavori di realizzazione della struttura di cui sopra dovranno essere terminati **entro il termine massimo di anni 1** a decorrere dalla data di cessazione dell'attività di smaltimento presso le gallerie minerarie. Le relazioni tecniche di collaudo devono essere inviate alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, al Comune di Balangero ed al Comune di Corio, al termine di ciascuna fase di allestimento, secondo quanto indicato nel seguente schema minimo:

FASE A: realizzazione degli ancoraggi di contenimento dei rifiuti di cui alla tavola 4 particolari costruttivi rev 1, novembre 2015 sul fronte degli ultimi rifiuti posti nelle gallerie minerarie

FASE B: realizzazione del completamento del sistema di raccolta delle acque eventualmente provenienti dalle gallerie:

- Verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati e delle modalità di posa in opera.
- Verifica del dimensionamento delle opere di canalizzazione interne ed esterne alle gallerie minerarie.
- Verifica della idoneità e del dimensionamento dei punti di scarico.
- Verifica delle modalità di ancoraggio delle strutture artificiali costituenti il fondo delle gallerie con la canalina di raccolta (geotessuto, HPDE, geocomposito drenante)
- Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e tavole.
- Certificazione finale della idoneità del sistema

FASE C: realizzazione dei muri di confinamento delle gallerie minerarie secondo quanto previsto nella tavola 6 particolari costruttivi rev 1, novembre 2015

FASE D: collaudo finale e certificazione della realizzazione della chiusura delle gallerie minerarie

- Relazione di collaudo finale e certificazione con indicazione di tutte opere eseguite mediante apposite planimetrie, tavole dei particolari e sezioni.

SEZIONE 5: Prescrizioni relative alla Gestione Post Operativa delle gallerie minerarie denominate Prada ed Italiana Acquedotti dell'ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio.

- 1) L'impianto deve essere gestito secondo gli intendimenti gestionali allegati alla domanda di presentata, fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi punti e a quanto indicato nella sezione 2 dell'allegato al presente atto. Sono fatte salve, inoltre, tutte le prescrizioni gestionali contenute nel D.lgs. n. 36/2003, per quanto non modificato con il presente atto.
- 2) All'ingresso dell'impianto deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale sia indicata la tipologia del **Deposito Sotterraneo (tramite gallerie minerarie)**, alla luce del D.lgs. n. 36/2003, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato. Tale cartellonistica dovrà contenere la data di chiusura e l'autorità responsabile competente.
- 3) Le canalette dovranno essere realizzate in modo tale da permettere un'agevole pulizia e manutenzione delle stesse dall'esterno e rendere possibili eventuali videoispezioni dell'interno; dovranno inoltre essere garantiti interventi di manutenzione/pulizia delle canalette e del pozzetto di raccolta qualora necessari.
- 4) Qualora si riscontrasse la presenza di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, acque superficiali e atmosfera, riconducibili alla sua attività, in fase di post operativa, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto indicato nel piano di emergenza e quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, nonché tempestivamente comunicati alle Autorità Competenti.
- 5) Durante la gestione post operativa deve essere garantita la percorribilità della viabilità di accesso alle gallerie minerarie in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità all'interno dello stesso nonché deve essere garantito un agevole accesso ai pozzetti atti alla verifica dell'eventuale acqua all'interno delle gallerie minerarie nonché la verifica sullo stato di conservazione dei muri di confinamento delle stesse in ogni periodo dell'anno.
- 6) Il titolare dell'autorizzazione nella fase di gestione post operativa dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini.
- 7) A far data dalla cessazione dell'attività presso le gallerie minerarie, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.
- 8) E' fatto obbligo di realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di Controllo ritengano necessari, durante la fase di gestione post operativa delle gallerie minerarie.
- 9) Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso le gallerie minerarie durante la fase di gestione post operativa, deve essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di

Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale, all'ARPA Dipartimento di Torino, all'ASL TO4, al Comune di Balangero ed al Comune di Corio, con indicazione dettagliata delle misure correttive adottate.

SEZIONE 6: Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo delle gallerie minerarie denominate Prada e Italiana Acquedotti dell'ex miniera di amianto sita nei Comuni di Balangero e di Corio. Fasi di gestione operativa e di gestione post operativa.

Deve essere garantito il rispetto integrale del Piano di Sorveglianza e Controllo maggio 2015 approvato con il presente atto, integrato con le prescrizioni e le modalità contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la società RSA srl deve trasmettere i dati relativi ai controlli richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale con le modalità e scadenze definite nella presente sezione, salvo diverse disposizioni da parte della Città Metropolitana di Torino. Tali dati dovranno essere trasmessi anche in formato elettronico (file pdf non modificabile), al fine di consentire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati ambientali forniti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA Dipartimento di Torino effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3. In particolare, con frequenza minima annuale, l'ARPA Dipartimento di Torino verificherà:

- il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
- l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente

PRESCRIZIONI IN FASE DI GESTIONE OPERATIVA

RELAZIONE SEMESTRALE, relativa ai periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre, da trasmettere, all'attenzione del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale della Città metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino, all'ASL TO4, al Comune di Balangero ed al Comune di Corio entro rispettivamente il mese di luglio e gennaio, contenente:

- 1) quantitativo di rifiuti smaltiti secondo i codici autorizzati
- 2) volumetria utile residua per lo smaltimento dei rifiuti e tempistiche di esaurimento
- 3) verifica della presenza di acqua all'interno delle gallerie minerarie; qualora fosse rilevata detta presenza dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale della Città metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino, all'ASL TO4, al Comune di Balangero ed al Comune di Corio dando indicazione dei provvedimenti adottati
- 4) trasmissione delle analisi della qualità dell'aria effettuate con cadenza minima giornaliera secondo quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo approvato

RELAZIONE ANNUALE, da trasmettere entro il mese di gennaio di ogni anno, riferita all'anno precedente, all'attenzione del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale della Città metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino, all'ASL TO4, al Comune di Balangero ed al Comune di Corio, contenente:

- 1) una relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazioni ed elaborazioni grafiche (es. acque e qualità dell'aria)
- 2) eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti
- 3) una relazione sullo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto, contenente anche gli obblighi previsti dal titolo IX, capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- 4) un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione EPRT per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.

PRESCRIZIONI IN FASE DI GESTIONE POST OPERATIVA

RELAZIONE ANNUALE, da trasmettere entro il mese di aprile di ogni anno, riferita all'anno precedente, all'attenzione del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale della Città metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino, all'ASL TO4, al Comune di Balangero ed al Comune di Corio, contenente interventi periodici di manutenzione effettuati, con particolare riferimento a:

- verifica dell'integrità dei muri di confinamento delle gallerie minerarie
- verifica della presenza di acqua all'interno delle gallerie minerarie tramite i pozzetti d'ispezione; qualora fosse rilevata la presenza di acqua dovranno essere svolte le attività di verifiche previste nel progetto approvato al fine di valutare la provenienza di dette acque eventualmente provvedendo all'apertura della galleria interessata, dandone comunicazione tempestiva al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale della Città metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino, all'ASL TO4, al Comune di Balangero ed al Comune di Corio.
- verifica della funzionalità degli interventi effettuati per la limitazione dell'infiltrazione delle acque meteoriche presso la galleria Prada (*vedere sezione 1, punto 1) della Fase propedeutica all'adeguamento delle gallerie minerarie*).

ALLEGATO 2: ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO IL SITO

SEZIONE A: Descrizione impianto

1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI DEPOSITO

È autorizzato il deposito di rifiuti costituiti da amianto, cemento amianto e materiale residuale contenente amianto provenienti dalla messa in sicurezza di emergenza del sito della ex miniera di Balangero e Corio, oggetto di bonifica di interesse nazionale, di cui ai codici CER:

Codice CER	Descrizione
061304*	rifiuti della lavorazione dell'amianto
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170601*	materiali isolanti contenenti amianto
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto

L'area di deposito preliminare, in riferimento alla documentazione agli atti, presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione è costituita da un fabbricato composto da nr. 3 campate con strutture portanti in acciaio denominato "corpo H". Tale struttura, previa ristrutturazione e rimozione e/o incapsulamento dell'amianto in essa presente, ha una superficie utile per l'attività di stoccaggio pari a 2039 m² e una capacità di 4078 m³.

I rifiuti verranno depositati in big-bags opportunamente sigillati su non più di 2 file sovrapposte.

2.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

E' autorizzato il trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi costituiti da reflui derivanti dalle operazioni di decontaminazione/lavaggio/bonifica dei materiali contaminati da amianto effettuati presso il sito e trasportati mediante mezzi mobili al depuratore presente presso il sito di cui al codice CER:

161001* - rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

Le caratteristiche dell'impianto di depurazione sono quelle descritte nella documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico di prot. prov.le n. 1907 del 5/1/2000.

SEZIONE B: Prescrizioni in materia di gestione rifiuti

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici nonché gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione progettuale prodotta in occasione dell'istanza di autorizzazione di cui alla nota di prot. prov.le n. 292238 del 12/4/2010. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla determina di esclusione dalla fase di VIA di cui alla D.D. 44-26880 del 12/7/2010, che si intendono interamente richiamati nel presente provvedimento. A conferma e integrazione di quanto dichiarato dall'Azienda si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato:

- 2.1)** il presente provvedimento si riferisce unicamente all'attività di deposito preliminare e trattamento di rifiuti contenenti amianto e non contempla l'attività di bonifica dei materiali da cui gli stessi rifiuti si originano, non di competenza del Servizio in intestazione;
- 2.2)** l'attività di gestione rifiuti si riferisce a materiali provenienti dalla bonifica del Sito dell'ex Miniera Amiantifera di Balangero e Corio, oggetto di bonifica di interesse nazionale: non è pertanto ammesso lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti provenienti da fuori sito;
- 2.3)** le tipologie di rifiuto per le quali la RSA S.r.l. è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti autorizzate con il presente atto sono esclusivamente quelle descritte alla Sezione 1 di questo allegato, che ne costituisce parte integrante;
- 2.4)** la capacità massima di deposito è pari a **4078 m³** corrispondenti a circa **8156 t** di rifiuti pericolosi;
- 2.5)** la capacità massima di trattamento è pari a **8 m³/giorno**;
- 2.6)** tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa specifica in materia di materiali contenenti amianto o da essi contaminato;
- 2.7)** tutte le aree interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere mantenute in efficienza. I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile con i rifiuti in essi contenuti;
- 2.8)** i rifiuti dovranno essere posizionati in modo tale da garantire l'ispezionabilità dei singoli contenitori, in modo tale da assicurare la sostituzione di contenitori danneggiati nei tempi tecnici strettamente necessari. A tal proposito, in considerazione del fatto che lo stoccaggio del materiale è funzionale all'attivazione della discarica di stabilimento, dovrà essere previsto il periodico controllo dei contenitori di stoccaggio in modo tale da assicurarne l'integrità e la tenuta;
- 2.9)** per assicurare l'ispezionabilità dei contenitori, gli stessi non dovranno essere impilati su più di due file sovrapposte. Dovrà inoltre essere assicurato uno spazio di almeno 50 cm tra le file;
- 2.10)** parimenti dovrà essere periodicamente verificata (con frequenza annuale a decorrere dalla data di attivazione del deposito) l'integrità strutturale del capannone in cui si trova l'area di

stoccaggio. con la stessa frequenza dovrà essere trasmessa al Servizio in intestazione una breve relazione a firma di professionista abilitato che attesti l'integrità della struttura ed individui gli interventi necessari al suo ripristino, qualora dovuti;

2.11) in occasione di eventi nevosi tali da generare un deposito persistente sulle coperture dovrà essere condotta una tempestiva (entro le 48 dall'evento) verifica dello stato della copertura, prevedendo un monitoraggio periodico sino all'esaurirsi della quota neve insistente sulla copertura stessa. Nel caso si dovessero rilevare danneggiamenti devono essere adottati immediati provvedimenti finalizzati a contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente dando tempestiva comunicazione al Servizio in intestazione circa le problematiche accorse e gli accorgimenti adottati;

2.12) devono essere mantenute in efficienza la pavimentazione, le canalette e i pozzetti delle aree destinate alla movimentazione ed allo stoccaggio dei rifiuti;

2.13) nell'esercizio dell'attività dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la generazione e la dispersione di polveri al fine di limitare il più possibile rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

2.14) dovrà essere periodicamente verificata (con cadenza biennale con prima scadenza a decorrere dalla data di avvio dell'attività di trattamento) la qualità dei rifiuti liquidi avviati a trattamento. Le analisi dovranno essere trasmesse non appena disponibili al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale della Città metropolitana di Torino. A tal proposito, qualora dovessero verificarsi variazioni qualitative significative dei reflui trattati, tali da non garantire il rispetto dei limiti imposti per lo scarico in corpo idrico superficiale, l'attività di gestione rifiuti dovrà essere sospesa e dovranno essere individuati da parte della società gli interventi tecnici e gli intendimenti gestionali da adottare tramite l'invio al Servizio in intestazione di apposita relazione tecnica, fatta salva la necessità di acquisire nuove autorizzazioni se dovute;

2.15) i flussi di reflui e di rifiuti liquidi avviati a trattamento nell'impianto di depurazione dovranno essere opportunamente contabilizzati, con le modalità concordate con il Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino ora Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino (con nota del 29/5/2013 di prot. prov.le n. 95941), fatti salvi gli obblighi previsti all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.16) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Società, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'insediamento; sia inoltre possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico;

2.17) l'azienda dovrà comunicare, con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) e mediante lettera a raccomandata a.r., la data di inizio delle attività di trasferimento dei rifiuti dal deposito preliminare autorizzato con il presente atto all'area di confinamento definitivo; contestualmente dovrà essere fornito un cronoprogramma delle attività di trasferimento comprensivo della data

prevista per il fine esercizio dell'attività autorizzata;

2.18) eventuali trasferimenti di rifiuti di cui alla presente autorizzazione, verso impianti esterni, diversi dal confinamento definitivo previsto all'interno dell'area di bonifica, dovranno essere preventivamente comunicati al Servizio in intestazione con un preavviso minimo di 15 giorni;

2.19) nel caso in cui si verificano situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti dovranno essere adottate le procedure indicate nel piano di emergenza trasmesso con nota del 24/12/2010 di prot. prov.le n. 1055226;

2.20) in caso di modifiche dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile dell'impianto, variazione del nome o della ragione sociale, cessione dell'azienda, ecc., l'istante dovrà darne preventiva comunicazione, salvo l'obbligo di ottemperare quanto verrà richiesto in merito dalla Città Metropolitana di Torino, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;

2.21) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione, dovrà essere sempre custodita durante lo svolgimento dell'attività, anche in copia, presso il centro operativo di cui all'oggetto.

SEZIONE C: Prescrizioni in materia di scarichi idrici e acque meteoriche

3.1) È autorizzato lo scarico nel corpo idrico superficiale Rio Pramollo (nel punto indicato nella cartografia agli atti codice scarico **TO1105001**) di acque reflue provenienti dall'installazione così costituite:

- acque reflue domestiche preventivamente trattate in fossa ImHoff, impianto a fanghi attivi e impianto chimico fisico;
- acque reflue industriali provenienti dal lavaggio automezzi, lavaggio tute, docce decantazione amianto, acque di prima pioggia delle aree adibite a movimentazione automezzi di competenza RSA S.r.l. e rifiuti liquidi di cui al precedente punto **2.1**), preventivamente trattate in impianto chimico fisico;

per una portata massima giornaliera di **8 m³/g**;

3.2) il presente provvedimento si riferisce unicamente all'esercizio dello scarico proveniente dall'impianto di depurazione a servizio dell'insediamento e non contempla, pertanto, l'attività di messa in sicurezza e bonifica non di competenza del Servizio in intestazione;

3.3) il pozzetto di campionamento fiscale è il manufatto già esistente a valle della zona lavaggio automezzi (indicato in planimetria come "griglia di raccolta esistente");

3.4) al pozzetto individuato per il campionamento di cui sopra, lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il limite di **30g/m³ di materia totale (amianto) in sospensione** (art. 2 comma 1 del D.Lgs. 114/95);

3.5) è fatto salvo il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella domanda di autorizzazione allo scarico cui si riferisce la D.D. n. 812-41437 del 30/10/2009 e quelli dichiarati nella documentazione allegata alla domanda di AIA;

3.6) i reflui industriali e i rifiuti liquidi trattati in impianto devono essere contabilizzati tramite appositi contatori volumetrici posizionati come da relazione tecnica del 30/1/2013, di prot. prov.le n. 28906 del 14/2/2013, di cui è stato preso atto con nota del 29/5/2013 di prot. prov.le n. 95941, fatto salvo quanto disposto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3.7) gli strumenti di misura installati (vedi punto precedente) devono essere mantenuti in funzione ad onere e cura del gestore. Per tali strumenti quali dovrà essere effettuata annualmente la taratura e i relativi certificati devono essere custoditi presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo;

3.8) è vietata la diluizione dello scarico con acque prelevate allo scopo per rientrare nei limiti di accettabilità fissati al precedente punto **3.4**);

3.9) con cadenza annuale, rispettando le tempistiche già in corso per effetto dei precedenti atti autorizzativi, dovrà essere effettuata l'analisi delle acque di scarico per verificare la sua rispondenza ai limiti fissati al precedente punto **3.4**). I referti analitici dovranno essere trasmessi con le modalità e le frequenze stabilite alla successiva sezione **D**;

3.10) dovrà essere garantita l'accessibilità allo scarico per il campionamento da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo: a tal fine dovranno essere periodicamente effettuate operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al pozzetto fiscale;

3.11) i sistemi di trattamento devono essere accuratamente mantenuti al fine di garantirne il costante ed efficiente funzionamento;

3.12) il gestore dovrà informare il Servizio in intestazione in caso di variazioni agli intendimenti tecnici e gestionali di cui al precedente punto **3.5)** o in caso di variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico entro il termine di trenta giorni dalla variazione stessa;

3.13) la presente sezione disciplina unicamente le caratteristiche quali quantitative dello scarico ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed esula pertanto dalla compatibilità idraulica dell'intervento per quanto concerne il corpo idrico recettore.

SEZIONE D: Piano di monitoraggio e trasmissione dati

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale della Città metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino, al Comune di Balangero, al Comune di Corio ed all'ASL TO4.

4.1 RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa (anche su supporto informatico) contenente i seguenti dati in forma aggregata:

- quantitativi complessivi di rifiuti in stoccaggio suddivisi per operazione e codice CER;
- l'indicazione del numero degli eventi di emergenza, la tipologia e le modalità messe in atto per risolvere quanto occorso

4.2 SCARICHI E ACQUE METEORICHE

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa (anche su supporto informatico) contenente i seguenti dati in forma aggregata:

- quantitativi di reflui e di rifiuti liquidi trattati in impianto nell'anno solare precedente a quello di invio;
- referti analitici dei controlli periodici allo scarico previsti al punto 3.9) della precedente sezione C;

CONTROLLI PROGRAMMATI DI CUI ALL'ART. 29 DECIES COMMA 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. decies comma 3 con frequenza quinquennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente.

DICHIARAZIONE EPRTR

Deve essere presentato un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.